Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | **Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1928 - Anno VII** | **Numero 254**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I. 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*; *Messaggerie Italiane*; *Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 3?5. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio*; *Istituto Geogr. De Agostini*; *Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignasio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj. & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — [illegible]: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2774.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2295.

Modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radioaudizione circolare, approvate coi Regi decreti 10 luglio 1924, n. 1226, e 13 agosto 1926, n. 1559.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito in legge il 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 56 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Riconosciuta la necessità di emanare in sostituzione delle norme regolamentari approvate con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559, per i servizi di radiotelegrafia e di radioaudizione circolare, delle nuove disposizioni per l'attuazione del R. decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207, e di aggiungere al capo I del regolamento approvato con R. decreto numero 1226 del 10 luglio 1924 le norme che si riferiscono al servizio di radiotelegrafia circolare;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le modificazioni ed aggiunte al regolamento sulle comunicazioni senza filo approvate con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559, sono abrogate e sostituite con le norme per i servizi di radioaudizione circolare annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il titolo del capo I del regolamento sulle comunicazioni senza filo approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924 è modificato come in appresso:

« CAPO I.

« Disposizioni di carattere generale ».

Al capo I suddetto viene inoltre apportata l'aggiunta che segue:

Servizio di radiotelegrafia circolare.

Art. 21.

S'intende per servizio di radiotelegrafia circolare quello che viene effettuato per mezzo di stazioni radioelettriche destinate a comunicare al pubblico o a speciali abbonati per mezzo di segnali telegrafici notizie di interesse generale e di carattere commerciale.

Per la concessione di tali stazioni radiotelegrafiche trasmittenti e riceventi valgono tutte le norme stabilite nel capo I del presente regolamento, salvo per quanto concerne i canoni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 150. — SIROVICH.

CAPO II.

Disposizioni speciali per i servizi di radioaudizione circolare.
Stazioni trasmittenti.

Art. 22.

Le stazioni trasmittenti dovranno essere utilizzate soltanto per trasmettere concerti musicali, audizioni teatrali o riflettenti importanti cerimonie, avvenimenti sportivi, ecc., conferenze, prediche, discorsi, lezioni e simili nonchè notizie, queste ultime però sotto le garanzie determinate nell'articolo seguente.

La pubblicità è accordata, ma a condizione che sia mantenuta nelle forme più convenienti, per non recare pregiudizio alla bontà e qualità dei programmi e purchè la trasmissione delle frasi aventi carattere esclusivo di pubblicità non occupi più del 10 per cento del tempo riservato al concessionario per la esecuzione dei programmi.

Il concessionario dovrà predisporre, tenendo conto delle esigenze d'ordine generale e locale, il piano di massima dei programmi da svolgersi durante l'anno e i relativi orari, chiedendo su ciò l'approvazione del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi) il quale deciderà su parere del Comitato superiore di vigilanza.

Le stazioni predette non potranno trasmettere all'infuori della pubblicità notizie per conto di privati.

Art. 23.

La trasmissione di comunicati di carattere politico e di notizie di carattere economico è subordinata al preventivo visto dell'autorità politica locale, salvo il caso di notizie fornite da agenzia autorizzata dal Governo.

A tale uopo, esclusivamente a spese del concessionario, un funzionario competente potrà essere distaccato presso la stazione trasmittente.

L'ente concessionario ha l'obbligo di tenere un registro sul quale dovrà essere presa nota di tutte le trasmissioni effettuate giornalmente.

Tale registro dovrà essere, a richiesta, esibito ai funzionari incaricati del controllo.

E' vietato al concessionario di prendere accordi con Stati, enti o privati stranieri su questioni interessanti il servizio

delle radiodiffusioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione postale telegrafica.

Art. 24.

Il Ministero delle comunicazioni potrà per scopi culturali, educativi o per altri fini sociali, autorizzare trasmissioni per conto di Comuni o di altri enti.

Le stazioni gestite dall'ente concessionario dovranno per due ore al giorno essere tenute a disposizione del Governo per i suoi comunicati. Dette ore verranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni e saranno scelte all'infuori di quelle riservate ai programmi serali.

Però in caso di urgenza detti comunicati potranno essere effettuati anche nelle ore serali.

Il tempo impiegato per ciascuna di queste trasmissioni sarà detratto dalle due ore destinate alle comunicazioni governative.

Inoltre il concessionario è tenuto, su richiesta del Governo, a prestare la sua opera in qualunque momento ove trattisi di manifestazioni eccezionali di interesse generale o collettivo.

Tranne casi speciali, le prestazioni in parola potranno però essere richieste al massimo per tre giorni della settimana.

Le trasmissioni per conto del Governo di cui ai commi precedenti debbono essere effettuate gratuitamente.

Art. 25.

L'ente concessionario dovrà mantenere sempre le stazioni in piena efficenza introducendo negli impianti i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica ed effettuare un servizio soddisfacente da ogni punto di vista organizzando programmi utili, interessanti e pregevoli sia dal lato artistico che da quello culturale, educativo e patriottico.

Il Ministero delle comunicazioni controllerà gli adempimenti di cui sopra a mezzo dei suoi incaricati che dovranno avere libero accesso alle stazioni.

Su richiesta dell'Amministrazione postale telegrafica, l'ente concessionario dovrà pure consentire al personale governativo designato dall'Amministrazione stessa di assistere a scopo di istruzione all'impianto, avviamento od esercizio delle stazioni, fornendo al medesimo i chiarimenti necessari per il detto scopo.

Art. 26.

I progetti di nuove stazioni trasmittenti o ripetitrici per il servizio di radioaudizione circolare dovranno essere preventivamente sottoposti alla approvazione dell'Amministrazione postale e telegrafica che, presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emetterà il suo giudizio entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti.

Il collaudo di dette stazioni sarà pure eseguito dall'Amministrazione postale e telegrafica a mezzo di apposite Commissioni. L'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

Ove l'ente concessionario intendesse modificare gli impianti esistenti, esso dovrà chiedere sempre la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Qualora gli impianti dessero luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici pubblici o militari, l'ente concessionario dovrà, nei casi di assoluta indispensabilità, attuare i provvedimenti che l'Amministrazione postale telegrafica, su conforme parere del Comitato superiore di vigilanza, riconoscerà necessari per la rimozione delle suddette interferenze.

Art. 27.

La potenza da assegnarsi a ciascuna stazione trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare sarà fissata nel decreto di concessione.

Le lunghezze d'onda dovranno essere approvate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi) e non potranno essere variate che in seguito ad autorizzazione del Ministero stesso.

Art. 28.

Il concessionario dovrà, a decorrere dalla data stabilita nella convenzione, corrispondere allo Stato un canone pari al 3.5 per cento di tutti i suoi introiti lordi.

Il canone contemplato nel precedente comma dovrà essere versato all'Amministrazione postale telegrafica non oltre i 15 giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

Se per tre anni consecutivi gli utili comunque distribuiti supereranno il 10 per cento, l'Amministrazione postale telegrafica avrà facoltà di procedere ad una congrua riduzione delle tasse e dei contributi spettanti al concessionario.

Per gli introiti realizzati nelle Colonie, il suddetto canone del 3.5 per cento sarà devoluto ai rispettivi Governi.

Il Ministero delle comunicazioni potrà fare eseguire la verifica delle scritture e atti dell'ente concessionario ai fini dell'accertamento del predetto canone.

Art. 29.

Il 10 per cento degli incassi della pubblicità al netto da qualsiasi spesa di produzione dovrà dal concessionario essere accantonato come fondo per le spese di propaganda per lo sviluppo delle radiodiffusioni.

Tale propaganda, che si svolgerà sotto il controllo del Comitato superiore di vigilanza e alla quale potranno contribuire mediante sovvenzioni i vari gruppi interessati (industriali e commercianti, radioamatori, utenti, ecc.), sarà effettuata mediante esposizioni, conferenze, pubblicazioni, trattenimenti pubblici, lotterie, ecc., di cui gli utenti fruiranno gratuitamente o con speciali ribassi.

Art. 30.

Al Ministero delle finanze è riservata la facoltà di disporre verifiche sul funzionamento contabile dell'ente concessionario.

Art. 31.

E' riservato al Ministero dell'interno di modificare, per motivi di ordine pubblico, quanto lo ritenga opportuno e a suo giudizio insindacabile, il piano di massima dei programmi e gli orari.

Per ragioni militari o per gravi ragioni di ordine pubblico, il Governo potrà con decreto Reale, inteso il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare l'esercizio ed eventualmente prendere possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società.

Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna dell'impianto sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dell'impianto stesso.

Un altro verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla società concessionaria.

Al concessionario sarà accreditato l'importo delle tasse percette durante il periodo suddetto, detratte le spese. Se la sospensione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito dallo Stato al concessionario un utile pari alla media degli utili distribuiti dalla società nei precedenti tre anni di esercizio, ma limitatamente al capitale corrispondente agli impianti presi in possesso dallo Stato.

Art. 32.

Nei casi di inadempienza da parte del concessionario degli obblighi da esso assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, come nei casi di arbitraria sospensione del servizio, o di gravi e continuative irregolarità accertate e debitamente contestate alla società, saranno applicate dal Ministero delle comunicazioni ammende da un minimo di L. 5000 ad un massimo di L. 20,000.

A giudizio del Ministero, sentito il Comitato superiore di vigilanza, l'Ente concessionario, ove fosse recidivo in gravi inadempienze, potrà incorrere nella revoca della concessione.

In quest'ultimo caso il deposito cauzionale sarà incamerato senza pregiudizio delle eventuali azioni giudiziarie per danni da intentarsi sia da parte dell'Amministrazione che da parte di terzi.

Licenze-abbonamento per uso delle stazioni riceventi.

Art. 33.

Chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni circolari è obbligato a munirsi di regolare licenza abbonamento.

Le licenze abbonamento per le radioaudizioni circolari sono rilasciati dagli uffici postali del Regno dietro pagamento delle tasse all'uopo prescritte.

L'abbonamento deve essere fatto per un anno e può essere pagato subito per intero o in dodici rate mensili.

In quest'ultimo caso insieme alle quote mensili di abbonamento e di licenza l'utente dovrà pagare un diritto di L. 1 per tasse di esazione.

In caso di cambiamento di domicilio, gli utenti che hanno conseguito la licenza abbonamento pagando subito tutta la tassa annuale e che hanno stipulato speciali contratti di abbonamento con l'ente concessionario, dovranno comunicare sollecitamente a quest'ultimo il nuovo indirizzo.

Per gli utenti con pagamento rateale la comunicazione suddetta deve invece essere fatta all'ufficio postale che provvede alla esazione delle quote di abbonamento mensili.

Qualore l'utente non intenda rinnovare l'abbonamento, egli dovrà, almeno un mese prima della scadenza, darne avviso per iscritto e in raccomandazione al concessionario del servizio per le radioaudizioni circolari indicando il numero della licenza abbonamento e l'ufficio postale che l'ha rilasciata.

Il concessionario è tenuto ad informare sollecitamente gli uffici postali interessati delle disdette da esso ricevute. In mancanza di disdetta o in caso di ritardato invio della medesima l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato.

Art. 34.

La corrispondenza inviata senza francatura dagli uffici governativi all'ente concessionario dei servizi radioauditivi circolari, dopo d'essere stata munita del contrassegno ufficiale di esenzione, sarà sottoposta a carico del destinatario ad una tassa, pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la sua francatura.

Art. 35.

Per il servizio di riscossione delle tasse di licenza e delle tariffe di abbonamento l'Amministrazione postale telegrafica lascia a favore dei titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie una quota di centesimi 60 sul diritto fisso di licenza nei casi di pagamento annuale immediato ed una quota di centesimi 40 sulla prima rata nel caso di pagamento rateale.

In quest'ultimo caso ai titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie non succursali viene inoltre corrisposto un compenso di centesimi venticinque per ciascuna delle rate mensili riscosse dopo la prima.

All'agente di detti stabilimenti che effettua l'esazione a domicilio spetta per ogni riscossione la quota di cent. 15. Se l'esazione è fatta dal ricevitore, compete al medesimo anche la quota di centesimi 15.

Al portalettere degli uffici delle raccomandate nelle località sede di Direzione provinciale postale telegrafica e a quelli addetti ad uffici principali, viene corrisposta la quota di centesimi 25 per ogni ricevuta effettivamente riscossa.

Art. 36.

Col rilascio delle licenze di esercizio delle stazioni riceventi per le radioaudizioni circolari lo Stato non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura od entità che potessero determinarsi in confronto di chicchessia, per l'impianto e l'esercizio delle stazioni riceventi concesse.

Art. 37.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà, nei casi di richiesta da parte degli enti assistenziali posti alla dipendenza delle Amministrazioni statali, provinciali e comunali, di accordare ai medesimi l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse ordinarie di abbonamento per le radioaudizioni.

Analoghe facilitazioni possono dal Ministero predetto essere accordate agli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle Provincie.

Art. 38.

Gli uffici postali trasmettono nei primi quindici giorni di ogni mese all'ente concessionario le bollette di esazione mensili di cui non è stata possibile l'esazione.

Le bollette che alla scadenza dell'abbonamento rimarranno insoddisfatte e per le quali il suddetto ente avrà in linea amministrativa esperito inutilmente tutti i mezzi per la loro esazione, saranno al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno trasmesse, accompagnate da un elenco in triplice copia conforme al mod. n. 6 E.I.A.R. annesso al presente decreto, alle Intendenze di finanza per il relativo inoltro ai dipendenti Uffici del registro i quali provvederanno alla esazione consegnando le bollette di cui sopra agli abbonati che ne avranno eseguito il pagamento.

Alla scadenza del trimestre successivo alla data di ricezione delle bollette, i predetti uffici del registro restituiranno all'Ente concessionario una copia degli elenchi indicati al comma precedente con le annotazioni delle riscossioni effettuate, delle somme anticipate per gli atti esecutivi e di cui gli uffici stessi dovranno essere rimborsati, della data e numero dei versamenti eseguiti presso gli uffici postali e

infine dei chiarimenti che si riterranno opportuni per le riscossioni non effettuate.

I versamenti delle somme esatte dovranno farsi presso i locali uffici postali (Servizio conti correnti), tenendo presente che di ogni singola quota mensile dovranno essere iscritte L. 6 nel conto corrente postale dell'ente concessionario e L. 1.25 nel conto corrente n. 3/12 dell'Amministrazione postale telegrafica.

Relativamente alle bollette per cui all'epoca della restituzione degli elenchi di cui sopra gli uffici del registro non avranno ancora potuto espletare le pratiche d'esazione, essi dovranno dopo altri tre mesi rimettere all'ente concessionario una seconda copia degli elenchi con le annotazioni relative alle bollette che erano rimaste giacenti presso gli uffici stessi, restituendo nel contempo al concessionario le bollette per le quali non sia stata possibile in alcun modo l'esazione.

Licenze per costruttori e commercianti.

Art. 39.

L'obbligo del conseguimento della licenza di costruzione o di vendita di cui agli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, spetta rispettivamente a tutti coloro, siano essi appartenenti a persone fisiche o a società o ad altri enti qualsiansi, che si occupano abitualmente della fabbricazione o della vendita degli apparecchi radioriceventi o degli organi essenziali soggetti alle tasse di cui all'art. 8 del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2207.

Il costruttore che vende al pubblico è tenuto a munirsi tanto della licenza di costruzione che di quella di vendita.

L'obbligo della duplice licenza di cui al capoverso precedente ricorre altresì a coloro che fanno abitualmente commercio per proprio conto di apparecchi radioriceventi da essi montati.

Art. 40.

I rappresentanti di commercio che per conto di case costruttrici o di negozianti vendono al minuto gli apparecchi o le parti essenziali di cui all'articolo precedente, debbono possedere anche essi regolare licenza di vendita. Tale licenza non è invece obbligatoria per i rappresentanti incaricati del commercio all'ingrosso degli apparecchi o del relativo montaggio per conto di case costruttrici o di negozianti.

In luogo della licenza essi dovranno però poter dimostrare la loro qualità ed essere muniti di copia della licenza di costruzione o di vendita concessa alla ditta da loro rappresentata.

Art. 41.

Le domande per ottenere le licenze di costruzione o di vendita debbono essere trasmesse al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi). Unitamente alle domande dovranno essere inviate le bollette attestanti l'eseguito pagamento all'ufficio del registro della prescritta tassa di licenza ed una marca da bollo da L. 3.

Coloro che vendono al pubblico apparecchi radioelettrici atti o adattabili alle ricezioni, debbono dimostrare altresì di essere in possesso della licenza abbonamento alle radioaudizioni circolari, indicando il numero di detta licenza, nonchè quello della Provincia in cui la medesima è stata rilasciata. L'abbonamento dovrà essere pagato subito per l'intiero anno.

Le licenze di vendita hanno validità soltanto per l'anno solare in cui vengono rilasciate.

Coloro che vogliono ottenere la licenza di costruzione debbono, se iscritti al Consiglio provinciale dell'economia, unire alla domanda anche il certificato comprovante detta iscrizione.

Le licenze di costruzione durano un anno con decorrenza dal giorno in cui vengono concesse.

Col rilascio delle licenze per costruzione il Ministero delle comunicazioni non assume alcuna responsabilità in ordine alle eventuali infrazioni di brevetti nelle quali i costruttori potessero incorrere.

Art. 42.

Nelle domande di cui al precedente articolo dovranno essere indicati il domicilio del richiedente, l'ubicazione degli stabilimenti di produzione o dei locali di vendita o di deposito e dovrà dichiararsi se la vendita viene fatta all'ingrosso o al minuto.

Art. 43.

In eccezione a quanto è stabilito dall'art. 41 le domande di licenza di costruzione di coloro che risiedono nelle località delle Provincie contemplate dai Regi decreti-legge 3 settembre 1926, n. 1062, e 29 dicembre 1927, n. 2568, dovranno essere inviate al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) per il tramite delle Prefetture aventi giurisdizione sulle località predette.

Art. 44.

Il commerciante che possiede vari magazzini di vendita al pubblico dovrà munirsi della licenza di vendita per ogni singolo magazzino. Se la vendita concerne apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione, egli dovrà pure conseguire tante licenze abbonamento, quanti sono i detti magazzini.

Art. 45.

Per la rinnovazione delle licenze di costruzione e di vendita occorre che gli interessati trasmettano, non oltre il mese di scadenza, le licenze stesse al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi) corredandole di tutti i documenti, eccezion fatta per il certificato di iscrizione al Consiglio provinciale dell'economia, indicati all'art. 41 e fornendo tutte le notizie di cui all'art. 42.

Coloro che risiedono nelle Provincie di cui all'art. 43 dovranno fare invio della licenza a mezzo della Prefettura da cui dipendono.

Prima dell'invio della licenza per la rinnovazione gli interessati dovranno prendere nota su apposito foglio del numero e della data di emissione della licenza, indicando altresì il numero e la data della bolletta comprovante il pagamento della tassa di rinnovazione, nonchè l'ufficio del registro presso cui tale pagameno è stato eseguito.

Art. 46.

Per gli scopi di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 40 i costruttori e i commercianti di apparecchi radioriceventi possono ottenere dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) una o più copie della licenza di costruzione o di vendita ad essi rilasciata. Essi debbono all'uopo inviare domanda al predetto Ministero unendo un vaglia di servizio da L. 3 intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma per

tassa amministrativa e trasmettendo altresì tanti fogli bollati da L. 4 quante sono le copie occorrenti.

Art. 47.

I commercianti indicati al secondo capoverso dell'art. 41 dovranno tenere esposta nell'interno dei negozi o magazzini di vendita la licenza di cui essi sono provvisti. Durante il periodo occorrente per la rinnovazione di cui all'art. 45 dovrà in luogo della licenza essere esibito il foglio indicato all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Ai costruttori e commercianti è fatto inoltre obbligo, nel caso che essi vogliano dare notizia a scopo di pubblicità della licenza di cui sono in possesso, di indicarne sempre l'oggetto (costruzione o vendita).

Art. 48.

Le licenze per costruzione, vendita od uso di apparecchi riceventi per radioaudizioni possono essere sospese o revocate senza diritto ad alcun indennizzo per ragioni di pubblica sicurezza o d'ordine militare e nel caso in cui siano state accertate e definite in via giudiziaria o in via amministrativa due contravvenzioni con la condanna del contravventore.

Norme per l'applicazione delle tasse sul materiale radioricevente e contabilità relativa.

Art. 49.

Le tasse per gli apparecchi riceventi a valvola e a cristallo stabilite ai commi *a*) e *b*) dell'art. 8 del R. decreto-legge n. 2207 del 17 novembre 1927 si applicano sui complessi già montati e che contengono i vari organi occorrenti per la completa realizzazione di determinati schemi di apparati riceventi per radioaudizioni.

Le valvole termoioniche, gli altoparlanti e i ricevitori sono però da considerarsi all'infuori di detti complessi e quindi sono soggetti, anche se uniti agli apparecchi riceventi, alle tasse prescritte per tali organi. Sono del pari tassabili a parte, anche se a corredo degli apparecchi, gli eventuali organi intercambiabili o supplementari soggetti a tassa.

Tutti gli apparecchi per i quali si applicano le tasse di cui ai predetti commi *a*) e *b*) debbono essere muniti dei relativi schemi.

Se invece degli apparecchi riceventi completi di cui ai commi *a*) e *b*) del precitato articolo trattasi di dispositivi costituiti in tutto o in parte dei materiali specificati agli altri commi del menzionato art. 8, sarà applicata per ciascuno di essi la tassa rispettivamente indicata nell'articolo stesso.

Qualora in detti dispositivi esistano complessi di condensatori variabili inseriti in differenti sezioni del circuito dovranno ad essi applicarsi, anche se comandati da un unico organo, tante tasse quanti sono i singoli condensatori costituenti.

Le eventuali contestazioni in ordine alla applicazione delle tasse sono definite dal Ministero delle finanze secondo la procedura stabilita dal testo unico della legge per la risoluzione delle controversie doganali e relativo regolamento.

Art. 50.

Nel registro di carico e scarico prescritto dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, il costruttore porterà a carico gli apparecchi completi e gli organi soggetti a tassa da esso costruiti tenendo distinti i materiali a seconda delle tasse da cui sono gravati.

Nel registro stesso dovranno inoltre essere specificate a parte le quantità dei condensatori e trasformatori soggetti a tassa impiegate nella costruzione degli apparecchi riceventi.

Per lo scarico delle partite esitate dovranno nel registro medesimo essere indicati i materiali spediti o consegnati, la loro qualità, ed, ove trattasi di vendita, il numero della relativa fattura, le date di consegna o di spedizione ed infine il nome, cognome, paternità e domicilio del consegnatario o destinatario.

Art. 51.

I commercianti non costruttori di materiali hanno l'obbligo di tenere soltanto il registro di carico che però dovrà risultare conforme a quanto è prescritto dall'art. 6, ultimo capoverso, del R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925.

Detto registro dovrà contenere la indicazione dei materiali distinti a seconda delle rispettive tasse, la quantità dei materiali stessi, il numero e la data della fattura e l'importo delle tasse pagate.

Art. 52.

I registri di cui agli articoli precedenti debbono prima del loro uso essere numerati e vidimati dall'Ufficio tecnico di finanza.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno i registri predetti sono vidimati dall'Ufficio tecnico di finanza con la dichiarazione dei fogli usati e di quelli rimasti ancora in bianco.

I registri debbono essere conservati per un periodo di cinque anni.

Art. 53.

Per ogni vendita di apparecchi o di parti sottoposte a tasse i costruttori debbono, in base all'art. 5 del R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, redigere e rilasciare, all'atto della consegna o della spedizione dei materiali, regolare fattura in duplice esemplare.

Su tale fattura devono essere indicati distintamente a seconda delle tasse da cui sono gravati i materiali venduti e la loro quantità.

Può tenere luogo del secondo esemplare della fattura la registrazione sul libro di carico e scarico.

Art. 54.

Le tasse per i materiali costruiti in Italia saranno pagate dal costruttore all'atto del passaggio della merce ai rivenditori.

Tale pagamento dovrà effettuarsi mediante apposite marche a doppia sezione da applicarsi e da annullarsi a cura della parte creditrice.

L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che la sezione della marca con l'Effigie Sovrana aderisca alla fattura destinata all'acquirente, mentre l'altra sezione deve apporsi sulla copia della fattura o sul registro di carico e scarico.

L'annullamento delle marche deve farsi con la perforazione o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data per ciascuna sezione della marca nei due esemplari.

Con le stesse modalità devono essere pagate le tasse per le eventuali vendite di apparecchi o parti di apparecchi eseguite direttamente dai fabbricanti ai privati compratori.

Art. 55.

Per le merci importate dall'estero e soggette alle tasse di cui all'art. 8 del precitato R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, gli importatori hanno l'obbligo di specificare nella prescritta dichiarazione doganale il numero e la qualità dei materiali e, ove trattisi degli apparecchi riceventi contemplati al 1° capoverso dell'art. 49, di indicare anche il relativo prezzo di fattura.

Le tasse per le merci sopra indicate sono corrisposte mediante versamento diretto alla dogana.

Art. 56.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non sono applicabili nel caso di passaggio di merce fra le ditte costruttrici e le loro filiali e succursali purchè queste ultime agiscano in nome e per conto delle ditte di cui fanno parte e risultino da regolare atto pubblico o da altro documento autentico.

In tal caso basterà che il passaggio della merce sia debitamente annotato tanto nei registri di carico e scarico delle ditte costruttrici che delle rispettive filiali e succursali, spettando poi a queste ultime l'obbligo di osservare all'atto della vendita dei materiali le norme circa il pagamento delle tasse di cui sopra è menzione.

Art. 57.

Sono esenti dalle tasse prescritte dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, i materiali esportati all'estero direttamente dai costruttori.

Sono del pari esenti le esportazioni alle quali i fabbricanti nazionali provvedono con l'intervento di esportatori a condizione che i detti materiali vengano spediti con fattura o polizza intestata all'esportatore in un deposito franco o punto franco del Regno o esportati con bolletta di esportazione.

Le suddette esenzioni si applicano altresì agli apparecchi ed accessori destinati ad uso delle Amministrazioni statali.

Tali circostanze dovranno risultare da documenti probatori. I casi controversi saranno risolti inappellabilmente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 58.

I materiali tassabili in transito attraverso il Regno o che provenienti dall'estero siano in viaggio verso porti italiani, ovvero depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, sono esenti dalle tasse.

Ove però i detti materiali vengano importati, all'atto della loro importazione o della loro uscita dai luoghi soggetti a vigilanza doganale per la introduzione nel Regno, dovrà essere redatta regolare fattura da assoggettarsi a tassa a cura dell'effettivo importatore.

Art. 59.

Il prezzo di vendita al minuto degli apparecchi radioriceventi e relativi organi dev'essere stabilito in modo che nel prezzo siano già incluse le varie tasse da cui i materiali sono gravati.

Art. 60.

Per i casi non contemplati dai precedenti articoli potranno, in quanto siano applicabili, valere le stesse norme in vigore per le tasse sugli scambi.

Ai costruttori e agli importatori è applicabile nei casi di omesse o inesatte indicazioni circa i materiali soggetti a tasse la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 stabilita dall'articolo 21 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.

Norme per l'applicazione dei contributi fissi obbligatori.

Art. 61.

Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio dovuto dai Comuni viene riscosso dagli uffici del registro in base a decreti di assegnazione e ruoli compilati annualmente dalle Intendenze di finanza.

A tale scopo le Intendenze entro il mese di dicembre accertano la popolazione legale esistente in ogni comune secondo l'ultimo censimento, emettono per ciascuno di essi un decreto conforme al Mod. n. 3 E.I.A.R. allegato al presente regolamento, con la indicazione della tassa dovuta e compilano gli appositi ruoli distintamente per ciascun ufficio del registro esistente nella propria circoscrizione.

Ciascun ruolo deve contenere l'indicazione del Comune debitore, la categoria secondo la popolazione legale accertata e il contributo dovuto.

I decreti ed i ruoli devono essere trasmessi, non più tardi della fine del mese di dicembre, agli uffici del registro per la riscossione.

Art. 62.

Agli effetti della classificazione i Comuni sono distinti nelle categorie seguenti:

1ª	categoria	da	1001	a	3000	abitanti
2ª	»	»	3001	»	5000	»
3ª	»	»	5001	»	7500	»
4ª	»	»	7501	»	10000	»
5ª	»	»	10001	»	15000	»
6ª	»	»	15001	»	20000	»
7ª	»	»	20001	»	30000	»
8ª	»	»	30001	»	40000	»
9ª	»	»	40001	»	50000	»
10ª	»	»	50001	»	75000	»
11ª	»	»	75001	»	100000	»
12ª	»	»	100001	»	150000	»
13ª	»	»	150001	»	200000	»
14ª	»	»	200001	»	350000	»
15ª	»	»	350001	»	500000	»
16ª			oltre		500000	»

Art. 63.

Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio dovuto dagli alberghi di lusso di prima, seconda e terza categoria, dagli stabilimenti termali ed idroterapici, dagli stabilimenti marittimi, kursaal, cinematografi, associazioni, circoli, clubs, viene pure riscosso dagli uffici del registro in base a decreti e ruoli compilati annualmente dalle Intendenze di finanza su denuncia degli interessati controllata dagli uffici predetti.

Per le denunzie e la riscossione dei contributi si osserveranno le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 64.

Le denunzie di cui all'articolo precedente debbono essere presentate all'ufficio del registro entro il 15 novembre e devono contenere, oltre il nome, cognome e domicilio del proprietario o esercente, le seguenti indicazioni:

a) per gli alberghi, il nome, l'ubicazione e la classe alla quale appartengono;

b) per gli stabilimenti termali ed idroterapici, l'indicazione dei singoli stabilimenti e la precisa natura ed ubicazione di ciascuno di essi;

c) per gli stabilimenti balneari marittimi, il nome, la loro ubicazione e il numero delle cabine che saranno poste in uso nella stagione balneare;

d) per i cinematografi e kursaal, il nome, l'ubicazione e il reddito lordo di ricchezza mobile accertato per l'anno nel quale si fa denuncia e risultante da apposito certificato in carta libera, rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte;

e) per le associazioni, circoli e clubs, il nome, l'ubicazione, la natura e le finalità che essi si propongono.

Per gli enti indicati nel presente articolo, che abbiano già scontata la tassa nell'anno precedente, la mancata presentazione delle denunzie equivale a conferma di quella precedente.

Art. 65.

Le associazioni, i circoli e i clubs aventi scopi unicamente culturali o sportivi ed i circoli di carattere unicamente religioso, per godere della esenzione del contributo fisso sancita dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, devono presentare all'ufficio del registro un certificato della autorità di pubblica sicurezza dal quale risulti tale loro qualità. Nel caso che i detti enti vogliano fruire del servizio di radioaudizione circolare, dovranno munirsi della ordinaria licenza abbonamento.

Art. 66.

Analogamente alle facilitazioni contemplate al precedente art. 37 il Ministero delle finanze di accordo con quello delle comunicazioni potrà concedere la esenzione dal contributo contemplato all'art. 14 del succitato R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, oltre che alle associazioni, circoli e clubs di cui al comma 6° di detto articolo, anche alle associazioni assistenziali erette in ente morale o comunque riconosciute dallo Stato.

In tal caso, ove le associazioni che hanno ottenuto l'esonero dal contributo di cui sopra intendano fruire delle radioaudizioni, dovranno munirsi della ordinaria licenza abbonamento.

Art. 67.

Per gli alberghi, stabilimenti, cinematografi, kursaal, associazioni, circoli e clubs che si aprono durante l'anno la denuncia deve essere fatta entro il primo mese della loro apertura.

Il contributo annuo decorre dal 1° luglio dello stesso anno se l'apertura avviene nel primo semestre e in tal caso viene ridotto in ragione di sei dodicesimi.

Decorre invece dal 1° gennaio dell'anno successivo se l'apertura avviene entro il secondo semestre.

Art. 68.

Per gli stabilimenti termali ed idroterapici il contributo è dovuto per ogni stabilimento anche se due o più di essi appartengono allo stesso proprietario o sono eserciti da una sola persona.

Il contributo annuo per i detti stabilimenti e per quelli balneari è dovuto in misura intera anche se gli stabilimenti vengono aperti entro l'anno.

Art. 69.

Ricevute le denunzie, l'ufficio del registro ne controlla l'esattezza sulla base delle informazioni che potrà avere dalle Prefetture, dai Comuni, dalla Autorità di pubblica sicurezza, dalle Capitanerie di porto, dai Comandi della Regia guardia di finanza o in altro modo, compila d'ufficio la denunzia per coloro che abbiano omesso di farla e trasmette subito gli atti alla Intendenza di finanza.

Qualora il procuratore del registro ritenga non accettabile la denuncia fatta, provvede alla necessaria rettifica e ne dà partecipazione all'interessato, il quale entro il termine di 20 giorni della notificazione può produrre apposito reclamo alla Intendenza di finanza. Tale termine vale altresì per ricorrere nel caso di denuncia fatta d'ufficio dal procuratore del registro.

In mancanza di reclamo la rettifica dell'ufficio del registro rimane definitiva.

Art. 70.

L'Intendenza di finanza, ricevute le denuncie, provvede alla emissione in conformità dell'annesso modello n. 1 E.I.A.R. dei decreti di assegnazione per coloro la cui denunzia è stata riconosciuta accettabile, per quelli per i quali è stata fatta di ufficio dal procuratore del registro e per quelli che col silenzio hanno confermato la denunzia fatta precedentemente e compila distintamente per ufficio del registro e per categoria di contribuenti (vedasi annesso modello n. 4 E.I.A.R.) i ruoli indicando, in distinte colonne, il nome, cognome, paternità e domicilio del debitore, l'albergo, lo stabilimento, ecc. soggetto al contributo e l'importo di questo.

Contemporaneamente o successivamente decide sui ricorsi presentati dandone partecipazione agli interessati, dopo di che emette anche per questi il decreto di assegnazione e li iscrive nei ruoli suddetti o in ruoli suppletivi.

La decisione dell'Intendenza, di cui al comma precedente, è definitiva, e quindi contro di essa non è ammesso ricorso gerarchico al Ministero.

Art. 71.

I decreti ed i ruoli di cui all'articolo precendente debbono essere trasmessi non più tardi del 31 dicembre agli uffici del registro, i quali alla loro volta avvertono subito gli interessati e provvedono alla riscossione del contributo in due rate semestrali entro i mesi di gennaio e luglio con rilascio di bollette modello 72-A, prendendone nota nelle apposite colonne del ruolo.

Il provento dei contributi deve essere imputato ad apposito capitolo del bilancio.

Il decreto deve essere rilasciato all'interessato contemporaneamente al pagamento della prima rata.

In caso di mancato pagamento di una o di entrambe le rate del contributo, l'ufficio del registro procede coattivamente a norma della legge 28 dicembre 1908, n. 797.

Art. 72.

In caso di omessa o inesatta iscrizione nei ruoli principali le Intendenze procedono al ricupero dei contributi dovuti mediante ruoli suppletivi previa emissione o rettificazione degli appositi decreti.

In tale caso il contributo deve essere pagato per la metà entro il mese di luglio e per l'altra metà entro il mese di dicembre.

Eguale procedura deve seguirsi per i contributi dovuti in dipendenza di apertura di esercizio durante l'anno.

Art. 73.

Per la scritturazione dei decreti e dei ruoli le Intendenze di finanza possono giovarsi del personale dipendente dall'ente concessionario, il quale dovrà fornirlo gratuitamente.

Qualora il concessionario non abbia personale disponibile nel luogo dove risiede l'Intendenza, questa dovrà provvedervi in altro modo a spese dell'ente concessionario.

Art. 74.

I rimborsi di contributi pagati in più del dovuto per errori materiali, duplicazioni, assegnazione a categoria diversa e simili saranno effettuati dalle Intendenze di finanza con le modalità stabilite per i rimborsi di tasse sugli affari.

Di tali rimborsi si dovrà tener conto, nei riguardi dell'ente concessionario, nel conguaglio da effettuarsi alla fine di ogni esercizio degli acconti bimestrali pagati a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207.

Art. 75.

Per le controversie che sorgessero relativamente alla applicazione del contributo fisso di abbonamento obbligatorio si applicheranno le disposizioni dell'art. 11 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, numero 3279, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107.

Art. 76.

Per la omessa o ritardata denunzia e per ogni altra trasgressione alle norme per i contributi di cui ai precedenti articoli è dovuta una pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

La procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni è regolata dal R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, e dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411.

Per il riparto delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni dell'art. 33 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.

Norme per il conguaglio delle tasse sui materiali e dei contributi obbligatori.

Art. 77.

Entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario il Ministero delle finanze accerterà l'importo delle tasse sui materiali radioelettrici riscosse a mezzo di marche, nonchè di quello introitato dalle dogane e in base a tale accertamento il Ministero stesso eseguirà il conguaglio degli acconti bimestrali pagati a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207.

Altrettanto dicasi per il conguaglio relativo ai contributi obbligatori.

Norme tecniche relative agli impianti radioriceventi.

Art. 78.

Nell'impianto e nell'uso degli aerei delle stazioni radioelettriche destinate alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari gli utenti sono tenuti ad adottare sotto la loro responsabilità tutti i mezzi consigliati dalla tecnica e dalla pratica ai fini della sicurezza dell'impianto e del suo regolare funzionamento e perchè, anche nel caso della vicinanza di altri impianti elettrici, non possa essere arrecato alcun danno nè alle persone, nè alle cose.

Senza pregiudizio delle altre prescrizioni di carattere generale e locale cui l'utente deve uniformarsi, egli avrà inoltre l'obbligo di attenersi alle disposizioni che seguono:

a) gli aerei non potranno essere tesi sopra aree pubbliche o di uso pubblico, salvo i casi in cui sia stato rilasciato regolare nulla osta dalle competenti autorità e dagli altri enti interessati, e sempre che vengano osservate le norme imposte dai regolamenti locali;

b) l'incrocio di fili d'aereo con linee ad alta tensione o a corrente forte è proibito.

Nel caso della vicinanza di dette linee gli aerei debbono essere costruiti in modo che a causa della eventuale rottura del filo non possa assolutamente verificarsi alcun contatto.

La distanza orizzontale tra le linee e l'aereo non dovrà comunque essere inferiore a 10 metri;

c) per le linee telegrafiche e telefoniche si prescrive quanto segue:

1° gl'incroci debbono essere quanto più è possibile ad angolo retto od in ogni caso ad un angolo non inferiore a 60° e ad una distanza verticale di almeno un metro;

2° i parallelismi debbono essere evitati. Se ciò non è assolutamente possibile, l'aereo dovrà essere costruito in modo che tra esso e la linea interceda una distanza orizzontale di almeno 5 metri;

3° se a causa della rottura dei fili di aereo è possibile un contatto fra essi e la linea, l'aereo dovrà essere costituito da filo Hackethal isolato in gomma;

d) la distanza fra i sostegni dell'aereo non potrà superare i 30 metri nel caso di aerei a più fili, nè i 50 nel caso di aerei monofilari;

e) i sostegni dell'aereo non dovranno avere una altezza maggiore di 8 metri se collocati su tetti di edificio o su terrazze. I supporti, gli ancoraggi e le pennole debbono essere fissati solidamente ed essere sufficientemente robuste per resistere allo sforzo massimo cui il materiale può essere assoggettato.

Inoltre dovranno soddisfare alle condizioni che seguono:

1° i sostegni saranno sistemati in modo che essi possano conservare la loro posizione primitiva, e ciò anche nel caso che siano assoggettati ai massimi sforzi;

2° si dovrà evitare possibilmente d'impiegare sostegni in legno. Ove poi si dovesse ricorrere a tale impiego, i sostegni dovranno essere di legname duro. Usando sostegni in

ferro o in acciaio si dovrà curare che essi siano ben protetti contro la ruggine.

Se, come è preferibile, vengono impiegati pali tubolari, essi dovranno avere lo spessore di almeno 1 mm. e un diametro esterno non inferiore a 20 millimetri;

f) gli aerei dovranno essere costruiti in modo da non pregiudicare il funzionamento delle antenne già installate e da non impedire per quanto è possibile l'erezione di future antenne.

Se due aerei a T od a L sono vicini, la distanza delle parti contigue e parallele non deve essere inferiore a 5 metri.

Se vi sono dei punti di incrocio, la distanza fra tali punti dev'essere di almeno due metri;

g) i fili utilizzati per la costruzione degli aerei dovranno essere esenti da nodi e da giunti. Detti fili potranno essere di rame indurito, di bronzo fosforoso e d'alluminio e dovranno avere un diametro corrispondente ai valori di cui in appresso:

1° per aerei a un sol filo:

Diametro del filo di rame indurito da mm. 2 a mm. 3.

Diametro del filo di bronzo fosforoso da mm. 1.5 a mm. 3.

Diametro del filo di alluminio da mm. 3 a mm. 4.

2° per conduttori a più fili:

Diametro di un filo elementare di rame indurito o di bronzo fosforoso da mm. 0.2 a mm. 0.4.

Diametro di un filo elementare di alluminio da mm. 0.4 a mm. 0.7.

La coda d'aereo dovrà seguire la via più breve. Saranno da evitarsi quanto più è possibile i tratti tortuosi e gli angoli vivi.

Inoltre dovranno osservarsi anche per la coda d'aereo le norme già indicate relativamente agli incroci e ai parallelismi;

h) gl'isolatori da impiegarsi per l'isolamento dei fili e della coda d'aereo dovranno essere adatti allo scopo ed essere sufficientemente robusti per resistere allo sforzo massimo cui il materiale può essere assoggettato;

i) è vietato l'attacco ai sostegni delle linee telegrafiche e telefoniche ed in massima ai sostegni adibiti ad altri usi;

l) deve essere predisposto il collegamento dell'aereo alla terra servendosi all'uopo di apposito commutatore. A scopo di sicurezza dovrà inoltre essere provveduto per l'inserzione a mezzo del predetto commutatore di un fusibile a non meno di 6 ampère e di uno scaricatore per le sovratensioni;

m) non può essere collocato che un solo aereo esterno per ogni licenza abbonamento;

n) per l'impianto degli aerei l'utente dovrà ottenere il consenso del proprietario dello stabile o dei condomini.

Nessuna restrizione è posta per gli aerei interni e a telaio.

Art. 79.

Gli apparecchi destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1° gli schemi degli apparecchi a cristallo, anche se seguiti da uno o più stadi di amplificazione a bassa frequenza, non sono soggetti ad alcuna restrizione;

2° lo stesso dicasi per gli apparecchi a valvola facenti uso di antenna interna o di telaio;

3° nella ricezione con aereo esterno gli utenti dovranno, per evitare disturbi agli altri apparecchi riceventi, usare soltanto quei dispositivi che non diano luogo a sensibili oscillazioni sull'aereo. In caso contrario il Ministero delle comunicazioni, su ricorso degli interessati o del concessionario dei servizi di radioaudizione circolare, potrà ordinare la rimozione dell'aereo da eseguirsi in base a decreto prefettizio.

Norme circa le contravvenzioni.

Art. 80.

Per le contravvenzioni accertate da tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, nonchè dagli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, spetta agli scopritori la quota corrispondente ai due terzi dell'ammontare netto delle pene pecuniarie riscosse.

Le quote sulle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dai militi della Regia guardia di finanza debbono nei modi consueti essere dal contabile versate alla fine di ogni mese in Tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio della massa della Regia guardia di finanza.

Disposizioni transitorie.

Art. 81.

Le denunzie relative all'applicazione, per l'anno 1928, dei contributi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, dovranno essere presentate, unitamente alle denunzie per l'anno 1929, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I contributi suddetti e quelli dovuti dai Comuni per l'anno 1928 dovranno essere pagati unitamente a quelli per l'anno 1929 nei termini fissati dall'art. 71.

Art. 82.

I commercianti di cui all'art. 51 ai quali fosse stato consentito di ritardare il pagamento delle tasse dovute su materiali riconosciuti di tipo antiquato o fuori uso esistenti nei loro magazzini all'atto della denuncia contemplata all'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, hanno l'obbligo di tenere oltre al registro di carico anche quello di scarico nel quale dovranno ai fini della corresponsione delle tasse, da effettuarsi giusta le prescrizioni di cui all'art. 54, essere annotate le eventuali vendite dei materiali sopra indicati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Mod. N. 1 - *E. I. A. R.*

INTENDENZA DI FINANZA

DI . . . .

L'INTENDENTE DI FINANZA

Visti gli articoli 14, 15 *e* 16 *del R. decreto-legge* 17 *novembre* 1927, *n.* 2207;

Determina:

(1) . . . . *situato in comune di* . . . . *via* . . . . *esercito dal sig.* . . . . , *agli effetti del pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art.* 15 *del R. decreto-legge* 17 *novembre* 1927, *n.* 2207, *è classificato per l'anno* . . . . . (2) . . . . *ed è perciò tenuto al pagamento della tassa di L.* . . . .

La tassa può essere pagata in due rate semestrali anticipate entro i mesi di gennaio e di luglio.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio del Registro di . . . . *per la consegna all'interessato previo pagamento della prima rata della tassa e dovrà tenersi affisso al pubblico insieme con la licenza di esercizio.*

. . . . *li* . . . .

L'INTENDENTE DI FINANZA

. . . .

(1) L'Albergo. . . . . Lo Stabilimento termale, balneare . . . .
Il Cinematografo . . . . Il Kursaal . . . . Il Circolo . . . .
Il Club . . . . L'Associazione . . . .

(2) Tra gli alberghi di . . . . oppure tra gli stabilimenti balneari con . . . . cabine, ecc. . . . .

Visto, *il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

Mod. N. 2 - *E. I. A. R.*

INTENDENZA DI FINANZA

DI . . . .

UFFICIO DEL REGISTRO

DI . . . .

IL PROCURATORE DEL REGISTRO

Avverte la S. V. che trovasi iscritta all'art. . . . . *del ruolo dei contributi fissi obbligatori per la radiotelefonia per l'anno* . . . . . *per la somma di L.* . . . .

Il contributo può essere pagato in due rate entro il mese di gennaio ed il mese di luglio dell'anno . . . . .

Contemporaneamente al pagamento della prima rata verrà consegnato il provvedimento di assegnazione dell'Intendente di finanza.

. . . . *li* . . . .

IL PROCURATORE DEL REGISTRO

. . . .

Visto, *il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

Mod. N. 3 - *E. I. A. R.*

INTENDENZA DI FINANZA

DI . . . .

L'INTENDENTE DI FINANZA

Visti gli articoli 10, 11, 13 *e* 16 *del R. decreto-legge* 17 *novembre* 1927, *n.* 2207;

Determina:

Il Comune di . . . . agli effetti del pagamento della ***tassa di concessione governativa di cui all'art. 11 del R. decreto****-legge* 17 *novembre* 1927, *n.* 2207, *è classificato per l'anno . . . . . tra i Comuni di . . . . . categoria, ed è perciò tenuto al pagamento della tassa di L. . . . . . .*

La tassa può essere pagata in due rate semestrali, anticipate entro i mesi di gennaio e di luglio.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio del Registro di . . . . per la consegna all'interessato previo pagamento della prima rata.

. . . . *li* . . . .

L'INTENDENTE DI FINANZA

. . . .

Visto, *il Ministro per le finanze:* MOSCONI.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni:* CIANO.

Mod. N. 4 - *E. I. A. R.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

RUOLO DI . . . .

Soggetto alla Tassa di concessione governativa per le Radioaudizioni circolari
(R. DECRETO-LEGGE 17-11-1927, N. 2207)

Intendenza di Finanza di . . . . . – Ufficio del Registro di . . . .

Articolo	Ente debitore della tassa	Categoria	Tassa complessiva	Data o numero della bolletta	Rata 1ª	Rata 2ª	*Annotazioni*
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

Il presente ruolo consta di N. . . . . . articoli di. . . . . per le somme complessive di Lit. . . . .

L'INTENDENTE DI FINANZA

. . . .

Visto, *il Ministro per le finanze:* MOSCONI.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni:* CIANO.

Mod. N. 5 - *E. I. A. R.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

PROSPETTO DEGLI ELENCHI (per morosi alle radioaudizioni circolari)

rimessi all'Intendenza di Finanza di . . . .

UFFICIO DEL REGISTRO	Numero complessivo delle bollette che si trasmettono

Per ricevuta

L'INTENDENTE DI FINANZA DI: . . . .

Il modulo deve essere ritornato per ricevuta alla E. I. A. R. munito del contrassegno ufficiale d'esercizio.

Visto, *il Ministro per le finanze:*
MOSCONI

Visto, *il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

Foglio N. . . . . . .

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. N. 6 - *E. I. A. R.*

DIREZIONE GENERALE DEMANIO E TASSE

Elenco delle rate di licenze abbonamento alle Radioaudizioni circolari da riscuotersi dall'ufficio del registro ai sensi dell'art. 9 del R. Decreto-Legge 17 novembre 1927, n. 2207

Intendenza di Finanza di . . . . *Ufficio del Registro di* . . . .

N. d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Domicilio (Via, numero, piano)	Numero e data di decorrenza della licenza-abbonamento	Numero complessivo delle bollette accluse	Importo complessivo da incassare	Somme riscosse dall'Ufficio Registro	Somme anticipate per atti esecutivi da recuperare	Data del versamento effettuato all'Ufficio postale	Numero del certificato di allibramento dell'Ufficio postale	*Annotazioni*
1			M.							
2			»							
3			»							
4			»							
5			»							
6			»							
7			»							
8			»							
9			»							
10			»							
11			»							
12			»							
13			»							
14			»							
15			»							
16			»							
17			»							
18			»							
19			»							
			Totale N.		Totale Lit.					

Bollo

IL PROCURATORE DEL REGISTRO

. . . .

Visto, *il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

Numero di pubblicazione 2775.

REGIO DECRETO 27 settembre 1928, n. 2303.

Assegnazione di somma, prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, al bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui inscritto al capitolo n. 645, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è apportata una diminuzione di L. 5,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 146, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, è inscritta la somma di L. 5,000,000 e la denominazione del capitolo stesso è modificata come segue: « Contributi e spese per l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Legge 16 giugno 1927, n. 1042. Prima e seconda rata) ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 277, foglio 158. — SIROVICH.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 ottobre 1928.

Nomina di un Comitato con l'incarico di presentare proposte per il perfezionamento dei metodi di lavoro e di controllo delle Amministrazioni dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'articolo 211 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito un Comitato con l'incarico di presentare proposte per il perfezionamento dei metodi di lavoro e di controllo delle Amministrazioni dello Stato, allo scopo di assicurare la maggiore speditezza nel funzionamento dei servizi, semplificandone l'organizzazione, e di permettere la riduzione del numero degli uffici, rivedendone e coordinandone le attribuzioni.

Art. 2.

Fanno parte del Comitato di cui all'articolo precedente:

De Stefani on. prof. Alberto, deputato al Parlamento, presidente;

Mayer on. Teodoro, senatore del Regno, membro;

Quartieri on. ing. Ferdinando, senatore del Regno, membro;

Maraviglia on. avv. Maurizio, deputato al Parlamento, membro;

Mazzini on. ing. Giuseppe, deputato al Parlamento, membro;

Lusignoli avv. Aldo, segretario generale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, membro;

Pirelli dott. Alberto, membro.

Art. 3.

Il Comitato predetto deve presentare al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, le sue conclusioni e le sue proposte non oltre il 31 marzo 1929 - VII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1928 - Anno VII
Registro n. 11, foglio n. 113. — PINELLI.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1928.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione dell'Opera pia « Istituto Grisoni », in Capodistria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1928 con cui, in seguito allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Opera pia « Istituto Grisoni » in Capodistria, veniva affidata la gestione straordinaria dell'Istituto medesimo al rag. Renato Dragovina, procuratore delle imposte dirette;

Preso atto delle successive dimissioni rassegnate dal predetto rag. Dragovina per motivi inerenti al proprio impiego;

Vista la proposta del prefetto di Pola;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

In sostituzione del rag. Renato Dragovina, la temporanea gestione dell'Istituto sovraindicato è affidata, ai fini del

citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. uff. Piero De Manzini con scadenza al 31 marzo 1929 e con l'incarico di proporre le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione della pia istituzione stessa, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Pola è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kral fu Matteo nato a Trieste il 27 febbraio 1873 e residente a Trieste, Scala Santa, n. 310-11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kral è ridotto in « Carli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Kral nata Saraz fu Giuseppe nata il 26 aprile 1875, moglie;
2. Antonia di Giuseppe nata il 27 ottobre 1906, figlia;
3. Anna di Giuseppe nata il 23 luglio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Krecic fu Giovanni nato a Trieste il 6 dicembre 1884 e residente a Trieste, Barcola Bovedo, n. 262, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crecci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Krecic è ridotto in « Crecci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Krecic nata Rudez di Carlo nata il 17 marzo 1894, moglie;
2. Valeria di Francesco nata il 18 maggio 1914, figlia;
3. Guido di Francesco nato il 4 marzo 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kremser di Daniele nato a Trieste il 5 dicembre 1883 e residente a Trieste, vicolo S. Fortunato, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cremi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il Regio decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kremser è ridotto in « Cremi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Kremser nata Dessaubeaux fu Giacomo, nata il 2 giugno 1878, moglie;
2. Mentana di Carlo, nata il 10 ottobre 1911, figlia;
3. Umberta di Carlo, nata il 28 febbraio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Krenn di Giovanni, nato a Trieste il 3 maggio 1886 e residente a Trieste, via San Lazzaro n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Krenn è ridotto in « Carini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Krenn nata Ban di Maria, nata il 16 marzo 1891, moglie;
2. Bruno di Vittorio, nato il 24 ottobre 1920, figlio;
3. Bianca di Vittorio, nata il 3 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Tomada ved. Krische fu Valentino, nata a Trieste il 5 settembre 1880 e residente a Trieste, via Molin a vento n. 140, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crise »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Tomada ved. Krische è ridotto in « Crise ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucio fu Giuseppe, nato il 23 settembre 1911, figlio;
2. Stelio fu Giuseppe, nato il 12 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Lachner fu Carlo, nato a Trieste l'8 febbraio 1884 e residente a Trieste, via Cappello n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il Regio decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Lachner è ridotto in « Laneri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Lachner nata Paiaro fu Giuseppe, nata il 9 marzo 1886, moglie;
2. Carla di Carlo, nata il 20 luglio 1912, figlia;
3. Vittorio di Carlo, nato il 28 settembre 1917, figlio;
4. Laura di Carlo, nata il 13 maggio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lakovic fu Pietro, nato a Trieste il 5 gennaio 1881 e residente a Trieste, Riva Grumula n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lacchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lakovic è ridotto in « Lacchini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Lakovic nata Stumbi di Costantino, nata l'11 gennaio 1890, moglie;
2. Arrigo di Giuseppe, nato il 23 giugno 1913, figlio;
3. Luciana di Giuseppe, nata il 19 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Legisa fu Antonio nato a Ceroglie (Malchina) l'11 luglio 1881 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 108, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leghissa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Legisa è ridotto in « Leghissa ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cristina Legisa nata Zuzek di Francesco, nata l'8 giugno 1886, moglie;
2. Paola di Antonio, nata il 27 luglio 1919, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 22 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albino Lüfter di Francesca, nato a Trieste il 28 febbraio 1891 e residente a Trieste, via Giustinelli, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Litteri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albino Lüfter è ridotto in « Litteri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anita Lüfter nata Gregorich di Giuseppe, nata il 7 gennaio 1904, moglie;
2. Sergio di Albino, nato il 12 agosto 1925, figlio;
3. Fulvio di Albino, nato il 12 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 8.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 ottobre 1928 - Anno VII

Francia	74.59	Belgrado	33.60
Svizzera	367.40	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.59	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.657	Norvegia	5.09
Spagna	307.71	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.653	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	215.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.095
Praga	56.64		
Romania	11.58	Rendita 3,50 %	71.425
Peso argentino Oro	18.195	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Carta	7.99	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.95
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3.50%	75.20
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni emesse pei lavori di sistemazione del Tevere.

Si notifica che nel giorno di sabato 17 novembre del corrente anno, alle ore 8, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le appresso indicate estrazioni per le obbligazioni emesse per i lavori di sistemazione del Tevere autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583 (serie 2ª) e cioè:

44ª estrazione: 319 obbligazioni relative alla 2ª serie dei lavori, 3ª quota, emissione 1883.

42ª estrazione: 286 obbligazioni relative alla 2ª serie dei lavori, 4ª quota, emissione 1884.

42ª estrazione: 286 obbligazioni relative alla 2ª serie dei lavori, 5ª quota, emissione 1885.

34ª estrazione: 514 obbligazioni emesse a saldo della 7ª quota della 3ª serie dei lavori, e quota a tutto il 1894-95 della 4ª serie dei lavori.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1929, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Barolo, in provincia di Cuneo, con decreto 26 ottobre 1928-VI, sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 35.
dal 27 agosto al 2 settembre 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Alessandria	Montegrosso d'Asti	B	—	1
Aosta (*a*)	Issogne	B	1	—
Id.	Settimo Rottaro	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Pescina	E	—	1
Bari delle Puglie	Gioia del Colle	B	2	—
Bergamo	Aviatico	B	—	1
Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Solto Collina	B	—	1
Brescia	Bassano Bresciano	B	—	1
Id.	Bienno	B	1	—
Id.	Borno	B	—	1
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Cigole	B	—	1
Brindisi (*a*)	Carovigno	O	—	1
Id.	Torre Santa Susanna	E	—	1
Campobasso	Venafro	O	—	1
Catanzaro	Serra S. Bruno	B	1	1
Cosenza	Celico	O	—	2
Id.	Spezzano della Sila	O	3	2
Cremona	Cingia dei Botti	B	—	1
Id.	S. Martino del Lago	B	—	1
Id.	Soncino	B	—	2
Fiume	Fontana del Conte	B	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Frosinone	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Modena	Monfestino	B	6	—
Napoli	Capua	B	—	1
Novara	Galliate	B	—	1
Nuoro	Nuoro	O	—	2
Pavia	Vigevano	B	—	1
Perugia	Assisi	B	—	1
Piacenza (*a*)	Lugagnano	B	1	—
Pola	Pola	B	1	—
Potenza	Avigliano	O	—	1
Id.	Montemilone	E	1	—
Reggio di Calabria	Taurianova	B	—	1
Rieti	Torricella in Sabina	O	1	—
Roma	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Palestrina	O	—	1
Id.	Rocca di Papa	B	1	—
Id.	Roma	B	3	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Mercato S. Severino	B	—	1
Id.	Tramonti	B	—	1
Taranto	Castellaneta	B	—	1
Id.	Grottaglie	Cp	—	1
Trieste	Cave Auremiane	B	1	—
Viterbo (*a*)	Sutri	B	—	1
			32	37
Carbonchio sintomatico.				
Cagliari (*a*)	Cagliari	B	—	1
Id.	Serramanna	B	—	1
Enna	Regalbuto	B	—	1
Frosinone	Paliano	B	1	—
Roma	Leprignano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
			4	3
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	5	1
Id.	Arquata Scrivia	B	—	1
Id.	Boscomarengo	B	4	—
Id.	Calamandrana	B	2	—
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castel dei Ratti	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	3	—
Id.	Castelspina	B	1	—
Id.	Cinaglio	B	2	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	1	—
Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Giarole	B	5	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Sale	B	1	—
Id.	Sardigliano	B	2	—
Id.	Spigno Monferrato	B	8	—
Id.	Tassarolo	B	6	4
Id.	Tortona	B	10	—
Id.	Valenza	B	2	—
Ancona	Ancona	BS	7	4
Id.	Camerano	B	8	—
Id.	Cerreto d'Esi	BS	3	—
Id.	Fabriano	BS	21	8
Id.	Numana	B	1	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Osimo	B	1	2
Aosta (*a*)	Ivrea	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Aquila	BO	3	—
Id.	Ortucchio	B	—	4
Id.	Tornimparte	BO	4	—
Avellino	Ariano	B	8	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Avellino	B	—	2
Id.	Chiusano	Cp	1	—
Id.	Pietradefusi	S	—	1
Id.	Pratola	B	—	1
Id.	Serino	B	9	—
Bari delle Puglie	Giovinazzo	B	3	—
Bergamo	Almenno S. Salvatore	B	—	1
Id.	Averara	B	1	—
Id.	Brumano	B	5	—
Id.	Calcio	B	5	1
Id.	Caravaggio	B	1	—
Id.	Cividate al Piano	B	4	—
Id.	Corna	B	4	—
Id.	Covo	B	4	—
Id.	Dalmine	B	3	—
Id.	Foppolo	B	2	—
Id.	Fuipiano Imagna	B	6	2
Id.	Gandino	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bergamo	Gaverina	B	1	—
Id.	Locatello	B	1	—
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Mezzoldo	B	7	—
Id.	Oltre il Colle	B	1	—
Id.	Palosco	B	—	2
Id.	Piazzatorre	B	2	—
Id.	Roncobello	B	—	1
Id.	Rota Imagna	B	2	—
Id.	Trescore Balneario	B	3	—
Id.	Valleve	B	1	—
Id.	Vedeseta	B	1	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	1	2
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Borgo Panigale	B	—	1
Id.	Budrio	B	5	3
Id.	Calderara di Reno	B	1	2
Id.	Castel Maggiore	B	—	1
Id.	Crespellano	B	4	1
Id.	Gaggio Montano	B	3	—
Id.	Minerbio	B	—	1
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	3	—
Id.	Persiceto	B	1	2
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	4	—
Brescia	Borgo S. Giacomo	B	—	1
Id.	Borno	B	1	—
Id.	Bovezzo	B	—	1
Id.	Castelcovati	B	—	1
Id.	Chiari	O	—	3
Id.	Concesio	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	1
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Rudiano	B	1	—
Id.	S. Gervasio Bres.	B	—	1
Id.	Soprazocco	B	1	—
Id.	Torbole Casaglio	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Verolanuova	S	1	—
Campobasso	Guglionesi	B	14	—
Id.	Montenero di Bis.	B	3	—
Id.	Riccia	BS	6	1
Id.	S. Martino in Pens.	BS	4	—
Id.	Termoli	B	4	—
Id.	Tufara	B	2	—
Como	Cantù	B	1	—
Id.	Cirimido	B	5	—
Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Galbiate	B	1	—
Id.	Garzeno	B	4	—
Id.	Gironico	B	10	—
Id.	Margno	B	2	—
Id.	Monticello	B	2	—
Id.	Morterone	B	7	—
Id.	Musso	B	1	—
Id.	Pasturo	B	10	1
Id.	Pescate	B	2	—
Id.	Pianello del Lario	B	2	—
Id.	Premana	B	11	—
Id.	S. Bartolomeo V. C.	B	9	4
Id.	S. Siro	B	1	—
Id.	Santa Maria Hoè	B	3	—
Id.	Stazzona	B	2	—
Cremona	Ca' d'Andrea	B	—	1
Id.	Castelgabbiano	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Cremona	Crema	B	—	1
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Formigara	B	1	—
Id.	Grumello	B	1	—
Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	2	2
Id.	Pieve S. Giacomo	B	—	1
Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	Ricengo	B	4	—
Id.	Romanengo	B	1	—
Id.	Voltido	B	1	—
Cuneo	Acceglio	B	1	—
Id.	Argentera	B	1	—
Id.	Bersezio	B	—	1
Id.	Demonte	B	1	—
Id.	Limone Piemonte	B	1	—
Id.	Magliano Alpi	B	1	—
Id	Marmora	B	1	—
Id.	Valdieri	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Ferrara	B	2	—
Id.	Iolanda di Savoia	B	3	1
Id.	Pieve di Cento	B	—	2
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Id.	Vernio	B	—	1
Foggia	Apricena	B	1	—
Id.	Motta Montecorvino	B	2	—
Id.	Pietra Montecorvino	B	1	—
Id.	Roseto Valfortore	B	3	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	B	1	—
Id.	S. Marco la Catola	B	2	—
Id.	S. Nicandro Gargan.	B	2	—
Id.	S. Severo	B	2	—
Id.	Torremaggiore	B	2	—
Id.	Volturino	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Arpino	B	1	—
Id.	Boville Ernica	B	1	—
Id	Fiuggi	B	1	—
Id.	Guarcino	B	1	—
Id.	Sandonato	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Sora	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Torrice	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Vèroli	B	1	—
Genova	Campomorone	B	8	—
Id.	Ronco	B	2	—
Id.	Valbrevenna	B	3	—
Grosseto (a)	Castiglione d. Pescaia	B	4	—
Id.	Gavorrano	B	11	—
Id.	Grosseto	B	11	—
Id.	Manciano	B	17	4
Id.	Orbetello	B	43	—
Id.	Roccastrada	B	4	—
Id.	Scansano	B	4	—
Id.	Dorano	B	2	—
Lecce	Lecce	B	1	—
Lucca	Minucciano	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Macerata	Camerino	B	6	1
Id.	Castelraimondo	B	1	—
Id.	Esanatoglia	BS	19	—
Id.	Matelica	BOS	23	—
Id.	Muccia	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Macerata	Pievebovigliana	B	1	—
Id.	Pioraco	B	3	—
Id.	Serravalle	B	8	—
Id.	Tolentino	BOS	2	—
Id.	Urbisaglia	B	7	3
Milano	Abbiategrasso	B	—	2
Id.	Assago	B	—	5
Id.	Brembio	B	—	5
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Corte Palasio	B	—	1
Id.	Fombio	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	2
Id.	Milano	B	—	5
Id.	Motta Visconti	B	—	1
Id.	Ozzero	B	—	2
Id.	Rosate	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Castelnuovo R.	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	2
Id.	Mirandola	B	2	—
Id.	Modena	B	1	—
Id.	Montese	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	2	—
Id.	S. Prospero	B	2	—
Id.	Soliera	B	1	—
Napoli	Grazzanise	B	1	—
Id.	Massalubrense	B	2	—
Id.	Napoli	S	3	—
Novara	Armeno	B	—	1
Id.	Arona	B	3	—
Id.	Borgolavezzaro	B	2	—
Id.	Corciago	B	2	—
Id.	Montecrestese	B	3	—
Id.	Premeno	B	—	1
Id.	Stresa Borromeo	B	4	1
Id.	Varzo	B	—	1
Parma	Busseto	B	3	—
Id.	Cortile S. Martino	B	2	—
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Fontanellato	B	3	—
Id.	Fornovo	B	3	—
Id.	Polesine	B	1	—
Id.	Vigatto	B	1	—
Pavia	Albuzzano	B	2	2
Id.	Arena Po	B	2	1
Id.	Battuda	B	1	—
Id.	Carbonara Ticino	B	—	1
Id.	Casatisma	B	1	—
Id.	Fossarmato	B	—	1
Id.	Garlasco	B	1	1
Id.	Montubeccaria	B	—	1
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	Roncaro	B	—	2
Id.	Torre d'Isola	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	—	1
Id.	Trivolzio	B	1	—
Id.	Trovo	B	—	1
Id.	Varzi	B	2	—
Id.	Vellezzo Bellini	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Zavattarello	B	3	4
Id.	Zenevredo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Perugia	Foligno	B	8	6
Id.	Montefalco	B	5	1
Id.	Visso	O	1	—
Pescara (*a*)	Caramanico	B	—	6
Id.	Id.	O	—	9
Piacenza (*a*)	Caorso	B	1	—
Id.	Nibbiano	B	1	—
Id.	Pecorara	B	—	1
Id.	Trebecco	B	1	—
Pisa	Bagni di Casciana	B	2	—
Id.	Vicopisano	B	1	—
Pistoia (*a*)	Pistoia	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	1	—
Id.	Craviago	B	—	1
Id.	Ciano d'Enza	B	1	—
Rieti	Borgocollefegato	BCOS	10	10
Id.	Rieti	B	1	—
Roma	Artena	B	1	—
Id.	Gavignano	B	1	—
Id.	Labico	B	1	—
Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Roma	B	13	1
Rovigo	Occhiobello	B	3	—
Id.	Trecenta	B	1	—
Salerno	Caggiano	B	1	15
Id.	Id.	CpO	—	16
Id.	Corleto Monforte	B	7	—
Id.	Giffoni Valle Piana	B	—	1
Id.	Montecorvino Pugl.	B	—	1
Id.	Petina	B	2	—
Id.	Pontecagnano	B	2	—
Id.	Postiglione	B	—	1
Id.	Rocca d'Aspide	B	1	—
Savona	Loano	B	1	—
Id.	Magliolo	B	1	—
Siena	Casole d'Elsa	B	5	—
Siracusa (*a*)	Palazzolo	B	—	1
Sondrio	Albaredo	B	1	—
Id.	Berbenno	B	1	—
Id.	Dubino	B	2	1
Id.	Gerola	B	4	—
Id.	Piateda	B	1	—
Id.	Ponte	B	3	—
Id.	Piuro	B	1	—
Id.	Tartano	B	2	—
Id.	Tresivio	B	1	—
Teramo	Valle Castellana	O	1	—
Terni	Castel Giorgio	B	6	—
Id.	Castel Viscardo	B	1	—
Torino	Andezeno	B	1	—
Id.	Brandizzo	B	1	—
Id.	Desertes	B	—	1
Id.	Santena	B	1	—
Trento	Ala	B	2	—
Id.	Almazzago	B	4	—
Id.	Avio	B	1	—
Id.	Bleggio	B	12	—
Id.	Bondo Breguzzo	B	1	—
Id.	Croviana	B	—	1
Id.	Dercolo	B	1	—
Id.	Dro	B	1	—
Id.	Folgaria	B	6	2
Id.	Lavarone	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Trento	Lover	B	5	2
Id.	Mezzana	B	—	1
Id.	Ora	B	33	—
Id.	Pellizzano	B	1	—
Id.	Ragoli	B	3	—
Id.	Tenno	B	1	—
Id.	Tiarno	B	1	—
Id.	Tuenno	B	1	—
Id.	Vigo Rendena	B	2	—
Treviso	Arcade	B	1	—
Id.	Paese	B	1	—
Id.	Salgareda	B	1	—
Varese	Brinzio	B	6	—
Id.	Carnago	B	1	—
Id.	Golasecca	B	4	—
Id.	Ispra	B	—	1
Id.	Lonate Ceppino	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	4	—
Id.	Vergiate	B	2	—
Vercelli	Pezzana	B	1	—
Id.	Prarolo	B	—	1
Id.	Villarboit	B	1	—
Verona	Albaredo d'Adige	B	—	1
Id.	Boscochiesanova	B	19	—
Id.	Breonio	B	2	—
Id.	Erbezzo	B	2	—
Id.	Negarine	B	1	—
Id.	S. Martino Buon Alb.	B	1	—
Id.	Selva di Pragno	B	1	1
Id.	Velo Veronese	B	1	—
Id.	Zevio	B	1	—
Vicenza	Asiago	B	8	4
Id.	Coltrano	B	1	—
Id.	Enego	B	2	—
Id.	Laghi	B	1	—
Id.	Lastebasse	B	4	1
Id.	Marostica	B	—	1
Id.	Valstagna	B	6	2
Viterbo (a)	Arlena di Castro	B	—	3
Id.	Bolsena	B	3	—
Id.	Canino	B	2	1
Id.	Cellere	B	2	—
Id.	Farnese	B	—	2
Id.	Ischia di Castro	B	—	2
Id.	Piansano	B	—	1
Id.	Valentano	B	2	—
			881	246
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Fabriano	S	4	—
Ascoli Piceno	Montegranaro	S	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	S	1	—
Bergamo	Almenno S. Salvatore	S	1	—
Bolzano	Andriano	S	—	1
Id.	Covelano	S	—	1
Id.	Laives	S	—	2
Cagliari (a)	Guasila	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	—	1
Forlì	Forlimpopoli	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Matera	S. Mauro Forte	S	—	2
Modena	Fiorano	S	—	1
Id.	Modena	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Nuoro	Dorgali	S	3	3
Id.	Orune	S	3	3
Piacenza (a)	Fiorenzuola	S	1	—
Pistoia (a)	Pistoia	S	—	1
Pola	Castelnuovo	S	—	1
Id.	Pola	S	—	1
Roma	Roma	S	2	—
Siena	Montepulciano	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	1	—
Treviso	Carbonera	S	1	—
Trieste	Trieste	S	—	5
			19	26
	Morva.			
Bologna	Persiceto	E	—	2
Como	Olgiate C.	E	—	1
Cremona	Bonemerze	E	—	1
Napoli	Napoli	E	10	—
Palermo	Palermo	E	—	1
			10	5
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Cianciana	E	1	—
Id.	Montevago	E	—	1
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Chianche	E	1	—
Id.	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Mirabella	E	1	—
Id.	Roccabascerana	E	1	—
Id.	Torre le Nocelle	E	1	—
Catania	Adernò	E	4	—
Messina	Messina	E	2	—
Napoli	Acerra	E	—	1
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Palermo	Palermo	E	6	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Pagani	E	3	—
Id.	Pontecagnano	E	3	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
			37	2
	Rabbia.			
Agrigento	Canicattì	E	—	1
Id.	Racalmuto	Cn	1	—
Ancona	Ancona	Cn	2	2
Id.	Serra dei Conti	Cn	1	—
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Casalnuovo	Cn	—	1
Id.	Castellammare A.	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	10
Palermo	Palermo	Cn	3	5
Id.	Id.	E	—	1
Roma	Roma	B	1	—
Siracusa (a)	Floridia	Cn	—	1
Siracusa	Siracusa	Cn	1	—
Varese	Morosalo	Cn	—	1
			9	25

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Pereto	E	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Campobasso	Colli al Volturno	O	8	—
Id.	Fornelli	O	9	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	1	—
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Melfi	O	2	—
Id.	Savoia di Lucania	O	1	—
Roma	Cervara	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Roccamassima	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	S. Gregorio da Sassola	O	—	1
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	S. Gregorio Magno	O	1	—
Teramo	Teramo	E	1	—
Viterbo (a)	Bassanello	O	2	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Civita Castellana	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
			42	1

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	2	—
Id.	Castel del Monte	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Macerata	Fiuminata	O	1	—
Matera	Matera	O	3	—
Potenza	Castelsaraceno	Cp	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	S. Chirico Raparo	O	1	—
Rieti	Petrella Salto	O	1	—
Id.	Varco Sabino	Cp O	2	—
Salerno	S. Gregorio Magno	O	4	—
Teramo	Civitella del Tronto	O	1	—
Id	Valle Castellana	O	3	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
			24	—

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Civita d'Antino	O	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Roccaraso	O	—	1
Id.	Scanno	O	2	—
Bari delle Puglie	Minervino	O	1	—
Brindisi (a)	S. Pancrazio Salent.	O	—	1
Campobasso	Civitanova del Sannio	O	—	1
Id.	S. Pietro Avellana	O	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—

Segue *Vaiuolo ovino.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	Cerignola	O	2	—
Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Ortanova	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Trinitapoli	O	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Lecce	Caprarica	O	1	—
Id.	Lecce	O	7	1
Id.	Surbo	O	—	1
Lucca	Borgo a Mozzano	O	1	—
Id.	Vagli Sotto	O	3	—
Matera	Matera	O	1	—
Pisa	Calci	O	1	—
Id.	Vecchiano	O	8	3
Rieti	Antrodoco	O	1	—
Id.	Castel di Tora	O	—	1
Id.	Collalto	O	2	—
Id.	Petrella Salto	O	—	1
Roma	Tivoli	O	1	—
Salerno	Piaggine Soprane	O	2	—
Id.	Teggiano	O	3	—
Teramo	Crognaleto	O	3	—
			51	10

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Gorizia	Gorizia	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
			2	—

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	2	—
Teramo	Teramo	B	1	—
			3	—

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Livorno	Collesalvetti	E	—	1
Taranto	Laterza	E	3	—
Id.	Palagiano	E	7	—
			10	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Monte Urano	P	1	—

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	29	52	69
Carbonchio sintomatico	4	6	7
Afta epizootica	53	357	1127
Malattie infettive dei suini	18	25	45
Morva	5	5	15
Farcino criptococcico	7	20	39
Rabbia	8	13	34
Rogna	9	23	48

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	8	14	24
Vaiuolo ovino	14	34	61
Aborto epizootico	2	2	2
Diarrea dei vitelli	2	2	3
Influenza del cavallo	2	3	11
Colera dei polli	1	1	1

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Can *canina.*
(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a cinque posti di aiutante ispettore di 2ª classe nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro con contratto a tempo determinato.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato della industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3 Economia nazionale, foglio n. 399), che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato della industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;

Visto l'art. 2, penultimo comma, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 5 posti di aiutante ispettore di 2ª classe nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (grado 11°) con contratto di impiego a tempo determinato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito) domanda su carta da bollo da lire 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni.

Dovranno inoltre essere presentati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 35° e del 39° anno di età.

Per gli impiegati provenienti da ruoli dell'Amministrazione dello Stato non si applicano limiti di età;

2° certificato rilasciato dal podestà e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

5° certificato medico in carta bollata e debitamente legalizzato, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è atto a disimpegnare le mansioni degli aiutanti ispettori della industria del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico, o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultassero fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

6° certificato dell'esito definitivo di leva per gli aspiranti di classi già chiamate alle armi. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio dai quali dovrà risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;

7° certificato di licenza di istituto industriale (scuola industriale di 3° grado);

8° certificato comprovante i corsi di studio compiuti ed i voti riportati nell'ultimo anno di studi e negli esami di licenza;

9° ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 25 per tassa di concorso;

10° elenco in carta libera e firmato dal candidato, di tutti i documenti presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data

non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che ai sensi dell'art. 7 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925 intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dovranno inviare, oltre i suddetti documenti, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione) che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21. Nel caso di rinuncia di concorrenti dichiarati vincitori ed in genere quando si verifichino disponibilità di posti, sarà facoltà della Amministrazione di procedere alla nomina dei candidati dichiarati idonei, nell'ordine di graduatoria. I candidati che provino di essere impiegati di ruolo, in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e quelle che non siano regolarmente documentate.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.

Il Ministero ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice prima delle prove di esame, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in quattro prove, tre scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno in una composizione italiana e nello svolgimento di temi di legislazione sociale e di tecnologia industriale (tecnologia del legno, dei metalli e tessili).

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà anche sulla computisteria, sull'aritmetica e su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno 45 minuti per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle materie di esame.

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova orale.

Art. 7.

I vincitori saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

La nomina dei vincitori al grado di aiutante ispettore di seconda classe verrà fatta a titolo di prova per il periodo di un anno, ai sensi del decreto Ministeriale 23 aprile 1925.

All'aiutante ispettore di seconda classe in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 700, oltre la indennità caro-viveri che eventualmente gli possa competere ai sensi delle vigenti disposizioni.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il periodo di prova saranno nominati aiutanti ispettori di seconda classe con contratto di impiego della durata di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925 e modificato con decreto Ministeriale 4 novembre 1927 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278, anno 1927).

Art. 9.

I vincitori del concorso che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:

a) di un funzionario del Ministero dell'economia nazionale di grado non inferiore al 6°;

b) di due ispettori della industria e del lavoro;

c) di due professori di scuole medie;

d) di due membri scelti dal Ministro fra i cultori di legislazione del lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: LESSONA.

Allegato al bando di concorso a 5 posti di aiutante ispettore di 2ª classe, con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

PROGRAMMA DI ESAME PER LA PROVA DI LEGISLAZIONE SOCIALE

Nozioni generali sulla legislazione del lavoro: Concetto, limiti, scopi, cenni storici.

Contratto di lavoro: Concordati collettivi di lavoro, contratto di impiego privato, altre forme di contratto regolate dalla legge, concetti generali sul contratto di lavoro.

Protezione, igiene, sicurezza ed ordinamento del lavoro: Orari di lavoro, riposo settimanale, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, lavoro notturno nella industria della panificazione, divieto dell'impiego del fosforo bianco nella industria dei fiammiferi, protezione del lavoro nelle risaie, tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Previdenza e assicurazioni sociali: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella industria e nell'agricoltura, assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, assicurazione di maternità, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie nelle nuove Provincie, società di mutuo soccorso.

Istituzioni per l'elevamento intellettuale e morale del lavoratore: Istruzione professionale con riguardo particolare ai corsi per maestranze, Dopolavoro.

Cooperazione: Norme e concetti generali.

Emigrazione e collocamento: Cenni sommari sulla tutela e l'assistenza degli emigranti, uffici di collocamento.

Organi per la vigilanza delle leggi sul lavoro: Ministero dell'economia nazionale, Ministero delle corporazioni, Ispettorato della industria e del lavoro, Corpo Reale delle miniere, Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, Commissariato dell'emigrazione.

Associazioni sindacali: Riconoscimento giuridico, funzioni, ordinamento corporativo.

Giurisdizioni speciali del lavoro: Magistratura del lavoro, probiviri, commissioni arbitrali per l'impiego privato, giurisdizioni per l'emigrazione.

Tutela internazionale del lavoro. Ordinamento e funzioni della organizzazione permanente del lavoro.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.